

Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona

n. 99 del 17/09/2025

Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

n. 117 del 17/09/2025

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA DA BANCHINA
NEL PORTO DI ANCONA

L'Ammiraglio Ispettore (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ancona ed il Presidente dell'Autorità di sistema del mare adriatico centrale

VISTO il D.P.R. 1639/1968 denominato "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTA il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO il Regolamento (CE) 1967/2006, denominato "misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo";

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 denominato "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca";

VISTO l'articolo 79 del Codice della navigazione che recita: "nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto";

VISTO l'articolo 81 del Codice della Navigazione che recita: il Comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto, dell'approdo e delle relative adiacenze"

VISTO il Decreto n. 102 dell'11.07.2025 di questa Capitaneria di porto che individua i confini di port security del porto di Ancona;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tra l'Autorità Marittima ed i rappresentanti FIPSAS ed il rappresentante della Regione Marche;

CONSIDERATO che si ritiene necessario regolamentare la facoltà di effettuare la pesca in alcune specifiche banchine del porto di Ancona per fini ludici e ricreativi in sicurezza, limitando il numero di attrezzi utilizzabili;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Autorità Marittima e l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale, attinente alla possibilità di consentire la pesca sportiva e ricreativa in alcune e ben definite aree del porto di Ancona, in condizione di sicurezza per i pescatori sportivi, salvaguardando altresì la sicurezza degli ormeggi e della navigazione e delle altre attività che possono svolgersi in area portuale aperta al pubblico.

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(campo di applicazione e finalità del provvedimento)

1. La presente Ordinanza regola e disciplina l'attività di pesca a scopo sportivo/ricreativo nelle acque demaniali marittime del Porto di Ancona;
2. Per pesca sportiva e ricreativa da terra si intende l'attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e ludico, che sfrutta le risorse acquatiche viventi e vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del pescato;
3. La pesca sportiva e ricreativa è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Ancona, ai sensi del successivo articolo 4;

Articolo 2

(Zona di pesca sportiva/ricreativa esercitata da terra nei porti di Ancona)

1. Nel porto di Ancona la pesca sportiva/ricreativa è ammessa, previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto, esclusivamente nelle seguenti zone - evidenziate in colore giallo nello stralcio planimetrico allegato:
 - a) In località "Molo Clementino" - denominata ormeggio n°1;
 - b) In località "Mo/o Rizzo" versante ovest - denominato ormeggio n°2;
 - c) presso l'area denominata "Molo Nord";
2. Le su richiamate tre zone sono illustrate con apposita cartellonistica posizionata all'interno del Porto Antico.

Articolo 3

(Prescrizioni connesse all'attività pesca sportiva/ricreativa esercitata da terra)

La pesca sportiva/ricreativa da terra nelle zone di cui all'articolo 2, fermo restando i divieti e limiti posti dalla normativa nazionale e unionale, è consentita alle seguenti condizioni:

- i pescatori potranno accedere all'ambito portuale ed alle aree di pesca a piedi;
- ogni pescatore potrà esercitare l'attività di pesca sportiva/ricreativa da terra utilizzando esclusivamente lenze a mano e/o canne da pesca per un **massimo di 2 attrezzi** contemporaneamente;
- i pescatori dovranno mantenersi a debita distanza (**almeno 20 metri**) da navi, imbarcazioni e natanti all'ormeggio;
- i pescatori non dovranno intralciare l'arrivo, la partenza ed il transito delle unità navali, lasciando sgombro il tratto di banchina impegnato da manovre di ormeggio o disormeggio e sollevando gli attrezzi da pesca in caso di transito di unità navali;
- i pescatori non dovranno arrecare nocumento e/o disturbo ai fruitori delle aree demaniali pubbliche adiacenti;
- la pesca dovrà essere esercitata a **distanza minima di 10 metri da veicoli**, mezzi meccanici, gru eventualmente presenti in banchina;
- i pescatori dovranno **lasciare la banchina pulita**, recuperando ed eventualmente smaltendo correttamente, ami, lenze ed esche.

Articolo 4

(Autorizzazioni alla pesca sportiva/ricreativa da terra)

1. L'attività di pesca sportiva/ricreativa esercitata da terra, esclusivamente nelle zone di cui al precedente articolo 2, è subordinata al possesso di una **autorizzazione di durata triennale**, richiesta mediante apposita istanza e rilasciata dalla Capitaneria di porto di Ancona.
2. Il modulo di istanza/autorizzazione è allegato alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Divieti)

1. È vietato l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa nel Porto di Ancona da unità da diporto, ancorché ferme all'ormeggio.
2. È vietata la pesca sportiva/ricreativa subacquea nel Porto di Ancona.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, che abroga e sostituisce ogni altro provvedimento ad oggi vigente in materia di esercizio della pesca sportiva/ricreativa in porto, sarà punita a norma di legge.
2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 4, tanto in caso di violazioni alla presente ordinanza quanto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo e pubblicazione sul sito istituzionale alla

pagina _ nonché presso l'albo della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alla pagina __

Ancona, 17 settembre 2025

IL COMANDANTE

Ammiraglio Ispettore (CP)

Vincenzo VITALE


IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo GAROFALO

ALLEGATO 1

STRALCIO PLANIMETRICO

PESCA SPORTIVA/RICREATIVA AMMESSA PREVIA AUTORIZZAZIONE



Marca da bollo € 16.00

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____ e residente in _____
(____), Via _____ n. _____, telefono
cellulare _____, in possesso della prevista comunicazione annuale di pesca
sportiva e ricreativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni
(allegata in copia),

CHIEDE

di poter effettuare l'attività di pesca sportiva/ricreativa all'interno del porto di Ancona nelle zone previste dall'art. 2 ("Molo Clementino" - denominata ormeggio n°1; "Molo Rizzo" versante ovest - denominato ormeggio n°2; presso l'area denominata "Molo Nord") ed alle condizioni previste dall'art. 3 (i pescatori potranno accedere all'ambito portuale ed alle aree di pesca a piedi; ogni pescatore potrà esercitare l'attività di pesca sportiva/ricreativa da terra utilizzando esclusivamente lenze a mano e/o canne da pesca per un massimo di 2 attrezzi contemporaneamente; i pescatori dovranno mantenersi a debita distanza (almeno 20 metri) da navi, imbarcazioni e natanti all'ormeggio; i pescatori non dovranno intralciare l'arrivo, la partenza ed il transito delle unità navali, lasciando sgombro il tratto di banchina impegnato da manovre di ormeggio o disormeggio e sollevando gli attrezzi da pesca in caso di transito di unità navali; i pescatori non dovranno arrecare nocumento e/o disturbo ai fruitori delle aree demaniali pubbliche adiacenti; la pesca dovrà essere esercitata a distanza minima di 10 metri da veicoli, mezzi meccanici, gru eventualmente presenti in banchina; i pescatori dovranno lasciare la banchina pulita, recuperando ed eventualmente smaltendo correttamente, ami, lenze ed esche) dell'Ordinanza n.____ in data_____ della Capitaneria di porto di Ancona e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Ancona, _____

IL RICHIEDENTE

CAPITANERIA DI PORTO
ANCONA

Marca da bollo € 16.00

Autorizzazione attività di pesca sportiva/ricreativa in porto

n° __/____

Visto: l'art. 79 del Codice della Navigazione (pesca nei porti - Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del Comandante del porto):

Vista: l'Ordinanza n. __/____ della Capitaneria di porto di Ancona e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

SI AUTORIZZA

ai sensi dell'Art. 4 della dell'Ordinanza citata in premessa, Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ (____), Via _____ n. _____, ad esercitare l'attività di pesca sportiva/ricreativa all'interno del porto di Ancona esclusivamente nelle zone previste dall'art. 2 ("Molo Clementino" - denominato ormeggio n°1; "Molo Rizzo" versante ovest - denominato ormeggio n°2; presso l'area denominata "Molo Nord") come da planimetria allegata ed alle seguenti condizioni previste dall'art. 4 della predetta Ordinanza:

- i pescatori potranno accedere all'ambito portuale ed alle aree di pesca a piedi;
- ogni pescatore potrà esercitare l'attività di pesca sportiva/ricreativa da terra utilizzando esclusivamente lenze a mano e/o canne da pesca per un massimo di 2 attrezzi contemporaneamente;
- i pescatori dovranno mantenersi a debita distanza (almeno 20 metri) da navi, imbarcazioni e natanti all'ormeggio;
- i pescatori non dovranno intralciare l'arrivo, la partenza ed il transito delle unità navali, lasciando sgombro il tratto di banchina impegnato da manovre di ormeggio o disormeggio e sollevando gli attrezzi da pesca in caso di transito di unità navali;
- i pescatori non dovranno arrecare nocumento e/o disturbo ai fruitori delle aree demaniali pubbliche adiacenti;
- la pesca dovrà essere esercitata a distanza minima di 10 metri da veicoli, mezzi meccanici, gru eventualmente presenti in banchina;
- i pescatori dovranno lasciare la banchina pulita, recuperando ed eventualmente smaltendo correttamente, ami, lenze ed esche.

Ancona _____

RILIEVO PLANIMETRICO

